

CIRCOSCRIZIONE 1 ^
Centro - Crocetta



CITTA' DI TORINO

DELCHI 23 / 2022

25/07/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta	FALLETTO Pietro	PONTE Thomas
BALBO DI VINADIO Francesca Chantal	FILIPPI Marina	ROLANDO Federico
BATTAGLINI Tommaso Maria Giovanni	GERVASONI Maria Elena	ROMEO Caterina
BENEDETTI Paolo	MAINA Benedetta	VALENTINO Claudia
BORINI Alessandro	MARTINEZ Francesco	
BRIANZA Isabella	MOSSA Tiziana	
DI NARDO Antonio	NALLO Vittoria	

In totale, con il Presidente, n. 19 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BADINI CONFALONIERI Alberica - CAPETTI Filiberto Maria - GRITTI Ilaria - LEVI MONTALCINI Piera - POGGIO Graziella Elena - STEFANUTO Samuele

Con la partecipazione del Segretario CHIEZZI Andrea Carlo Antonio Pino

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C. 1 PROGETTO FESTA DI VIA DENOMINATA "FESTA DELL'UVA" – ASSOCIAZIONE "CROCETTIAMO". APPROVAZIONE.

La Presidente Cristina Savio, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Thomas Ponte

riferisce:

la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014, n. mecc. 2013 05843/016, esecutiva dal 10 febbraio 2014, e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018, mecc. 2018 03729/002, esecutiva dal 15 ottobre 2018, ha approvato e successivamente modificato il Regolamento Comunale delle Feste di Via n. 366, che costituisce il riferimento normativo atto a definire i criteri e le modalità ai quali devono attenersi le Associazioni di Via che intendano organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate “Feste di Via”.

Il Consiglio Comunale, per consentire la ripresa delle attività economiche nel modo più semplice e repentino possibile, preso atto delle palesi criticità conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale ancora in atto, che stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche e soprattutto al commercio “di vicinato”, ha manifestato la volontà di rendere le feste di via uno strumento ancora più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori, attraverso alcune fondamentali modifiche al Regolamento n. 366, approvate con deliberazione del 12 luglio 2021 n. 597, esecutiva dal 25 luglio 2021. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del novellato Regolamento, per “Feste di Via” s'intende “l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano”.

Con deliberazione del Consiglio Circostrizionale atto n. 14 del 31/05/2022, sono stati approvati i criteri per la programmazione e calendarizzazione delle Feste di Via per il secondo semestre 2022, con le date proposte dalle Associazioni di Via presenti sul territorio della Circostrizione 1, con la quale si rimandava a successiva deliberazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento n. 366, l'approvazione dei progetti contenenti, tra gli altri, i programmi delle attività sociali, culturali e di intrattenimento.

La calendarizzazione proposta come da prospetto accluso alla deliberazione sopra citata ha tenuto conto di tutte le manifestazioni di interesse espresse dalle Associazioni attive, tenuto conto dell'affidabilità dimostrata dalle stesse nel corso degli anni, in riferimento alla qualità che ha sempre contraddistinto le Feste di Via della Circostrizione 1.

Con istanza pervenuta in data 17 giugno 2022, ns. prot. 1539, e sua successiva integrazione ns. prot. 1761 del 18 luglio 2022, l'Associazione “CrocetTiamo”, nella persona della Presidente Sig.ra Giada Maggiolini, con sede legale in Torino, Via Colombo, 59 - C.F. 97859340016, ha inoltrato proposta progettuale per lo svolgimento di una Festa di Via programmata per il giorno 18 settembre 2022, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, denominata “Festa dell'Uva”, che interesserà la via Colombo nel tratto compreso tra corso Duca degli Abruzzi e corso Mediterraneo, come da planimetria allegata all'istanza.

La manifestazione ha l'intento di promuovere e valorizzare le attività commerciali e non, all'insegna della tradizione, per unire generazioni e culture, a cui sarà abbinata innovazione con stand di creazioni hobbistiche e di prodotti enogastronomici tipici del territorio italiano; prevista la presenza di agricoltori piemontesi, artigiani ed espositori con marchi di eccellenza. Il format prevede, quale momento focale, la pigiatura dell'uva dal vivo, che darà la possibilità a grandi e piccini di cimentarsi a piedi nudi. Saranno altresì noleggiati gonfiabili, macchine per zucchero filato e pop-corn e saranno presenti truccabimbi e balloon artists.

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall'Associazione CrocetTiamo, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di n. 6 esercizi di commercio in sede fissa, n. 15 operatori commerciali su area pubblica, n. 5 artigiani, n. 15 operatori del proprio ingegno, oltre a n. 1 fondazioni, associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione, così come previsto dall'art. 6, comma 3, lettera a) del Regolamento n. 366, e come da dichiarazione resa in

autocertificazione dalla stessa Associazione, contenente l'elenco degli aderenti.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 390, di cui mq. 246 commerciali e mq. 220 non commerciali; l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9:00 alle ore 19:00, con la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6,30 alle ore 23,30.

L'Associazione di Via, nell'organizzazione, nello svolgimento della Festa di Via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovrà osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366, così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 597/2021, del 12 luglio 2021, nonché le altre direttive procedurali in merito.

L'Associazione di Via deve osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'occupazione di Spazi e Aree Pubbliche n. 395, approvato con Del. C.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021.

L'Associazione di Via è altresì tenuta ad osservare la vigente normativa in materia di igiene e salute pubblica, con particolare riferimento al contenimento della diffusione del virus Sars cov-2.

L'Associazione di Via dovrà garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente, con quanto indicato nella proposta progettuale.

L'organizzatore della Festa di Via, durante la manifestazione, dovrà garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività pari ad almeno il 30% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento n. 366.

Per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, gli organizzatori devono munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366, art. 13, comma 2.

La Presidente dell'Associazione "CrocetTiamo" dovrà trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 1 la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività (s.c.i.a.), tramite posta elettronica certificata, nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione.

Gli organizzatori o i soggetti facenti parte dell'Associazione, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione. Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area; le strutture degli operatori che partecipano alla Festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti.

L'Associazione di Via deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste, quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10, commi 1 e 2 del Regolamento n. 366.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110

del 18 luglio 2018.

Il progetto e la relativa documentazione sono stati sottoposti all'istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione.

Il Dirigente della Circoscrizione 1 rilascerà alla Presidente dell'Associazione di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, condizionandola al completamento della necessaria istruttoria e alla sottoscrizione dell'impegno, da parte della Presidente dell'Associazione, al rispetto delle eventuali prescrizioni riguardanti l'attuale situazione epidemiologica.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente ad oggetto l'art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante l'intera giornata della manifestazione, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016.

Qualora, per motivi eccezionali, maltempo o altre cause ostative, la festa sopra menzionata non potesse svolgersi nella data indicata, l'Organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione 1 richiesta scritta di rinvio della medesima, con un congruo preavviso, idoneo a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge n. 219/2011, sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 1.

L'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento n. 366, l'Associazione di Via riconosciuta dalla Circoscrizione, al fine di garantire il buon funzionamento della Festa di Via, può affidare a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra l'associazione promotrice e gli operatori che operano nella Festa di Via non sono delegabili a terzi. Con specifica autocertificazione recepita agli atti, l'Associazione si è impegnata a quanto sopra enunciato e ha preventivamente identificato i servizi previsti in affidamento a terzi.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366, l'Associazione di Via "CrocetTiamo", nella persona della sua Presidente, è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno conseguente allo svolgimento della festa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento delle Feste di Via, la suddetta Associazione promotrice della Festa dovrà presentare alla Circoscrizione 1 il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento, con rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi, oltreché l'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si dà atto che, qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili, la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 n. mecc. 2013 05843/016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021, la realizzazione del progetto di una Festa di Via dalle ore 9:00 alle ore 19:00, per il giorno 18 settembre 2022, denominata "Festa dell'Uva" presentato dall'Associazione di Via "CrocetTiamo", nella persona della Presidente Sig.ra Giada Maggiolini, con sede legale in Torino, Via Colombo, 59 C.F. 97859340016, che interesserà la via Colombo nel tratto compreso tra corso Duca degli Abruzzi e corso Mediterraneo come da istanza, proposta progettuale e planimetria allegate (all.1);
- di dare atto che lo svolgimento della Festa di Via deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche prescrizioni legate alla situazione epidemiologica, come previste dalla normativa vigente;

- di dare atto che la Presidente dell'Associazione di Via "CrocetTiamo" è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che l'Associazione di Via "CrocetTiamo", quale promotrice della Festa di Via, si impegna all'organizzazione, allo svolgimento della stessa e agli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento;
- di dare atto che l'Associazione di Via "CrocetTiamo", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente alla festa e alla sua realizzazione, e dichiara di garantire il possesso, da parte di tutti i soggetti presenti, delle necessarie e specifiche autorizzazioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività;
- di stabilire che l'Associazione di Via è obbligata a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate dalla Festa di Via programmata il 18 settembre 2022 possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che, come disposto dall'art. 5, comma 6, del citato Regolamento, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 1 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- di stabilire che:
 1. la Presidente dell'Associazione di Via, soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione, con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
 2. il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; così come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016, con obbligo, tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione;
 3. l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà

essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

4. l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
5. l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non pregiudichino le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e che debba essere comunque garantita la presenza di vie di emergenza;
6. l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
7. l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. . Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
8. l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includenti la dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza, previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del R.D. citato, loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
9. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017), come recepite dalla locale Prefettura;
 - di dare atto che l'Associazione di Via deve impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni normative legate alla situazione epidemiologica in essere;
 - di dare atto che la Circoscrizione 1 è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di

- Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366, art. 13, comma 2;
- di dare atto che per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 1;
 - di stabilire che la pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
 - di dare atto che, qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostatici imprevedibili, la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
 - di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All.2);
 - di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Ha riferito, oltre alla Presidente Savio, il Coordinatore Ponte.

LA PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare la deliberazione mediante votazione elettronica.

Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI: N. 19

VOTI FAVOREVOLI: N. 19

Per l'esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento delle Feste di Via n. 366 n. mecc. 2013 05843/016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 597 del 12 luglio 2021, la realizzazione del progetto di una Festa di Via dalle ore 9:00 alle ore 19:00, per il giorno 18 settembre 2022, denominata "Festa dell'Uva" presentato dall'Associazione di Via "CrocetTiamo", nella persona della Presidente Sig.ra Giada Maggiolini, con sede legale in Torino, Via Colombo, 59 C.F. 97859340016, che interesserà la via Colombo nel tratto compreso tra corso Duca degli Abruzzi e corso Mediterraneo come da istanza, proposta progettuale e planimetria allegate (all.1);

- di dare atto che lo svolgimento della Festa di Via deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche prescrizioni legate alla situazione epidemiologica, come previste dalla normativa vigente;
- di dare atto che la Presidente dell'Associazione di Via "CrocetTiamo" è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che l'Associazione di Via "CrocetTiamo", quale promotrice della Festa di Via, si impegna all'organizzazione, allo svolgimento della stessa e agli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento;
- di dare atto che l'Associazione di Via "CrocetTiamo", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente alla festa e alla sua realizzazione, e dichiara di garantire il possesso, da parte di tutti i soggetti presenti, delle necessarie e specifiche autorizzazioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività;
- di stabilire che l'Associazione di Via è obbligata a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate dalla Festa di Via programmata il 18 settembre 2022 possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che, come disposto dall'art. 5, comma 6, del citato Regolamento, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 1 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico;
- di stabilire che:
 1. la Presidente dell'Associazione di Via, soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, dovrà dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovrà trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione, con indicati i relativi titoli autorizzativi o attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
 2. il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;

- così come disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016, con obbligo, tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione;
3. l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
 4. l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alla manifestazione per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
 5. l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non pregiudichino le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e che debba essere comunque garantita la presenza di vie di emergenza;
 6. l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;
 7. l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. . Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329, non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
 8. l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includenti la dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza, previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del R.D. citato, loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
 9. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017), come recepite dalla locale Prefettura;
- di dare atto che l'Associazione di Via deve impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni

normative legate alla situazione epidemiologica in essere;

- di dare atto che la Circoscrizione 1 è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dal vigente Regolamento n. 366, art. 13, comma 2;
- di dare atto che per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 1;
- di stabilire che la pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente e che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che, qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili, la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All.2);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELC11-23-2022-All_1-Allegato_1.pdf
2. DELC11-23-2022-All_2-All_2_VIE.pdf
3. DELC11-23-2022-All_3-LEGGE_190_.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento